

La nuova imposta sul valore aggiunto. Anche agli operatori extra-europei si applica il prelievo nel luogo del committente

# Intermediazione allineata all'Iva Ue

L'impostazione ricalca l'assetto che deriva dalla Comunitaria, legge 88/2009

Matteo Mantovani  
Benedetto Santacroce

re è stata oggetto di molteplici so- ispirati a quanto avviene già og-

munitari, mentre nel business to consumer si continuerà a far riferimento (in deroga) al luogo di effettuazione dell'operazione sottostante.


L'impostazione ricalca sostanzialmente l'assetto scaturito dal recente intervento portato dalla Comunitaria 2008 (legge 88/2009) che ha in larga misura anticipato, con effetto dal 15 luglio 2009, le novità che entreranno a regime il prossimo anno. Il recepimento del "Vat package", infatti, incide limitatamente sul quadro attuale: oltre alla accennata inclusione dei prestatori extraUe nella regola del luogo del committente, l'altro elemento innovativo è dato dalla riqualificazione da fuori campo per carenza del requisito territoriale a non imponibili delle intermediazioni "estero su estero". Quest'ultima modifica, che allinea il sistema nazionale ai dettami comunitari, si è concretizzata attraverso l'inclusione della fattispecie in esame nel n. 7, dell'articolo 9 Dpr 633/72.

L'abrogazione dell'articolo 7, comma 4, lettera f-quinques del medesimo decreto a seguito della riforma della territorialità dei servizi, ha implicitamente ricondotto tutte le intermediazioni in ambito business to business alla regola generale dell'articolo 44 della direttiva 2006/112/CE (mutuata, a livello interno, dall'articolo 7-ter del novellato Dpr 633/72), che ne determina la rilevanza nel luogo di stabilimento del committente. Da ciò deriva, quale naturale corollario, che se il destinatario del servizio è non residente (non importase comunitario o extracomunitario) l'operazione è sempre fuori campo Iva in Italia. Di conseguenza, in linea con quanto previsto dalla Comunitaria 2008, queste prestazioni, in presenza di committente non stabilito, non danno più diritto al plafond. Infatti, mancando il presupposto territoriale, non può trovare applicazione l'articolo 9.


Diversa è l'ipotesi in cui il committente è italiano. Questa circostanza, sempre in conseguenza dell'applicazione della regola generale del B2B, fa sì che

## In sintesi

### LA TERRITORIALITÀ DELLE INTERMEDIAZIONI



### I PRINCIPALI EFFETTI DELLA RIFORMA



Con il recepimento del pacchetto di riforma dell'Iva le intermediazioni trovano un assetto definitivo. Si chiude così un lungo periodo di transizione nel corso del quale la normativa di setto-

stanziali modifiche.

Dal 1° gennaio 2010 - come già visto nelle pagine dedicate al tema nelle scorse settimane - la disciplina sarà guidata da principi chiari e uniformi, in gran parte

gi. Così, nel business to business resta la regola del prelievo nel luogo del committente (diventa il principio generale nei rapporti fra soggetti passivi), estesa però anche ai prestatori extraco-

l'operazione sia da inquadrarsi, quanto alla territorialità, in Italia. Ritorna allora applicabile, ricorrendone i presupposti, il titolo di non imponibilità recato

#### NEI DOCUMENTI

Per la prima volta è stato definito l'obbligo di inserire queste operazioni nei modelli Intrastat

dall'articolo 9, n. 7, che in sostanza esclude dalla tassazione le intermediazioni connesse a rapporti gestiti in ambito internazionale (importazioni, esportazioni, trasporti, noleggi e locazioni di mezzi di trasporto e così via). Pertanto, in questa casistica le prestazioni dell'intermediario, ai sensi dell'articolo 9, ultimo comma, continuano a conferire lo status di esportatore abituale e a dare diritto al plafond. In tale contesto, assume un significato particolare la segnalata attribuzione del carattere di non imponibilità alle intermediazioni "estero su estero": nonostante queste, in applicazione della regola generale, non siano territorialmente rilevanti in Italia, poiché contemplate al novellato n. 7 del citato articolo, sono titolate a conferire plafond.

Le intermediazioni, quando rese da un soggetto passivo non stabilito a favore di un operatore nazionale, ai sensi dell'articolo 17, comma 2 del "nuovo" Dpr

633/72, vanno obbligatoriamente assoggettate a reverse charge, come peraltro ha a suo tempo stabilito la Comunitaria 2008, con un intervento sull'attuale terzo comma del predetto articolo. Nuovo è invece l'obbligo di inserire queste operazioni nei modelli Intrastat. L'incombenza deriva dalla previsione recata dall'articolo 50, comma 6 del Dl 331/93, così come modificato dalla riforma che, in via generale, impone la presentazione degli Intrastat anche per i servizi resi e ricevuti in ambito comunitario, a meno che l'imposta non sia dovuta nello Stato membro in cui l'operazione è imponibile.

Nel caso in analisi, quest'ultima precisazione implica che, se l'intermediazione, benché rilevante in Italia, risulta non imponibile ex articolo 9, non è nemmeno necessario provvedere ad adempiere all'obbligo di presentazione dei modelli (né per il committente né per il prestatore). La formulazione della regola, di stretta derivazione comunitaria, può evidentemente creare difficoltà quando l'intermediazione è posta in essere da un soggetto nazionale e rientra nella potestà impositiva di un altro Paese. In queste ipotesi va condotta un'indagine - non sempre agevole - sulle regole di non imponibilità del luogo di tassazione, che potrebbero differire da quelle nazionali.

#### LE REGOLE DAL 10 GENNAIO 2010

##### Articolo 7-ter

#### Dpr 633/72

■ Le prestazioni di servizi si considerano effettuate nel territorio dello Stato:

- a) quando sono rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato;
- b) quando sono rese a committenti non soggetti passivi da soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato.

#### Articolo 7-sexies, lettera a),

#### Dpr 633/72

■ In deroga a quanto stabilito dall'articolo 7-ter, comma 1, lettera b), si considerano effettuate nel territorio dello Stato se rese a committenti non soggetti passivi:

- a) le prestazioni di intermediazione in nome e per conto del cliente, quando le operazioni oggetto dell'intermediazione si considerano effettuate nel territorio dello Stato.

#### Articolo 9, comma 1, n. 7,

#### Dpr 633/72

■ Non sono imponibili i servizi di intermediazione relativi a beni in importazione, in esportazione o in transito, a trasporti internazionali di persone o di beni, ai noleggi e alle locazioni di mezzi di trasporto per prestazioni di servizi internazionali, nonché quelli relativi ad operazioni effettuate fuori del territorio della Comunità.